

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-227 del 20/01/2021
Oggetto	Società CEA Ambiente Srl (CF e P.I. 02961341209)- con sede legale e operativa in via Baccilliera n°10 Calderara di Reno (BO). Aggiornamento dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti
Proposta	n. PDET-AMB-2021-246 del 20/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venti GENNAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

OGGETTO: Aggiornamento¹ dell'iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti². - Società **CEA Ambiente Srl (CF e P.I. 02961341209)**- con sede legale e operativa in via Baccilliera n°10 Calderara di Reno (BO).

Operazioni di recupero: R5 - Classe 3

Decisione:

- 1) Si conferma l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi **n° 28168/2017³**, alla Società **CEA Ambiente Srl** - legale e operativa in via Baccilliera n°10 Calderara di Reno (BO), nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.
- 2) L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni, coerentemente alla comunicazione presentata⁴ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m. a alla domanda di aggiornamento in atti PG 25566/2018⁵:

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- 1) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

OPERAZIONE di RECUPERO	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	t/a 45.000	mc (* 6.000
TIPOLOGIA	7.1/3 (a)	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA	7.6.3c)	Frammenti di piattelli per il tiro a volo CER: 200301		
TIPOLOGIA	7.11/3c	Pietrisco tolto d'opera CER=170508		

* stoccaggio istantaneo

2) Operazioni di recupero R5

1 A seguito dell'entrata in vigore del DM 69/2018 del 28 marzo 2018. Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2 ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

3 Come da determina n. DET-AMB-2018-1094 del 02/03/2018;

4 agli atti Prot. Arpae PGBO n. 28168 del 05/12/2017;

5 Presentata ai sensi dell'art 6 comma 1 del DM 69/2018 del 28 marzo 2018

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 45.000 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare: per la tipologia 7.11/3c: massimo 5.000 tonn/anno

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5 dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

3) Gestione del conglomerato bituminoso CER 170302⁶ ai sensi del D.M. 69/2018

- a) La quantità massima di conglomerato bituminoso CER 170302 conferibile all'impianto è pari a 45.000 t/a, stoccaggio istantaneo 1000 m³.
- b) La gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 venga effettuata in conformità al D.M. 28 marzo 2018 n.69.

4) Quantità di rifiuti complessiva conferibile all'impianto:

La capacità ricettiva complessiva dell'impianto è di **45.000 t/anno⁷**.

Detta capacità complessiva rappresenta la sommatoria dei rifiuti rispettivamente gestiti con i seguenti provvedimenti in capo alla società CEA Ambiente Srl:

⁶ Come da definizione di cui all'art. 2 lettera a D.M. 69/2018.

⁷ Quantità complessiva dell'impianto già disciplinata con l'autorizzazione unica rilasciata con Determina n° 716 del 27/03/2015

- a) autorizzazione unica⁸ rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con Determina Dirigenziale n° 1505 del 12/06/2015, e successiva determina dirigenziale n° 2246 del 12/07/2016 rilasciata da ARPAE;
- b) il presente provvedimento di aggiornamento dell'iscrizione n° PG 28168/2017, rilasciato ai sensi del art. 216 del D.Lgs 152/2006;
- c) la gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso CER 170302 secondo le modalità fissate D.M. 28 marzo 2018 n.69.

5) Avvertenze

L'iscrizione ha durata pari a 5 anni decorrenti dalla data di scadenza della precedente iscrizione, cioè **fino al 06.03.2023.**

- Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3552
- E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 06.12.2022.
- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il **30 aprile** di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁹: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari

⁸ Rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006

⁹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

a **387,34 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE SAC Bologna con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale;

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:

bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154**;

- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti¹⁰;
- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti di questa Agenzia con il protocollo PGBO n. 9960/2017 del 08/05/2017 e (layout di gestione) allegato al PG 25566/2018¹¹.

6) Rimedi giuridici

Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

7) Pubblicazione

Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;

Motivazione

CEA Ambiente Srl è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m., con di iscrizione n° 28168/2017 rilasciata con determina n. DET-AMB-2018-1094 del 02/03/2018;

A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28.03.2018 n. 69, la società CEA Ambiente Srl ha richiesto

¹⁰ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

¹¹ Del 30/10/2018

l'aggiornamento previsto dall'ART. 6 comma 1 del D.M. 69/2018, registrato in atti con PG 25566/2018¹².

Nella stesura dell'atto di aggiornamento è stato riscontrato un refuso nelle quantità di stoccaggio istantaneo riportate in tabella riepilogativa di cui alla determina n. DET-AMB-2018-1094 del 02/03/2018, pertanto si provvede ad allineare le quantità corrette come riportate nella relazione presente agli atti PGBO n. 9960/2017 del 08/05/2017.

Si propone l'aggiornamento dell'iscrizione che aggiorna le modalità di gestione del conglomerato bituminoso, resta immutato il numero di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi **n° 28168/2017**.

Competenze del procedimento amministrativo e della decisione

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La convenzione¹³ tra Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana di Bologna e ARPAE delega a quest'ultima le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m..

La Dirigente
della Struttura Autorizzazione e
Concessioni ¹⁴
Dott.ssa Patrizia Vitali
(documento firmato digitalmente)¹⁵

¹² Del 30/10/2018

¹³ Approvata con Delibera Regionale n° 1039 DEL 17/07/2017 ai sensi dell'art. 15 comma 9, della L.R. N° 13/2015 per l'esercizio mediante ARPAE delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana;

¹⁴ Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione di ARPAE n. 6 del 31/01/2018 del Direttore Generale ARPAE che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'ARPAE-SAC Bologna.

¹⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.